



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000 n. 123, concernente Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
- VISTO il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di università, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
- VISTO il decreto legge 10 gennaio 2006 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, e in particolare l'articolo 6, comma 3 *bis*, che detta disposizioni in materia di accertamento di invalidità civile o handicap per i soggetti con patologie oncologiche;

- VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'art. 1 comma 605 lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 97/2004 in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università, ed in particolare l'art. 5 bis;
- VISTA la Legge 18 giugno 2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32;
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009 n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009/2010, e in particolare l'art. 1, commi 4-octies e 4-novies, e il relativo Regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 luglio 2010 n. 165;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, concernente regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244" e, in particolare, l'articolo 15 comma 17;
- VISTO l'art. 4, commi 1 e 10, del D.M. 12 maggio 2011 n. 44;
- VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, recante Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, e in particolare l'art. 9 comma 20, che ha stabilito l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l'art. 14, comma 2-*quater*;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- VISTO l'art. 4, commi 1 e 10, del D.M. 14 giugno 2012 n. 53;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, e in particolare l'art. 9, comma 6, che rinvia ad appositi provvedimenti la definizione dei termini relativi allo scioglimento della riserva ed all'inserimento dei titoli di specializzazione di cui ai commi 1 e 10 dell'art. 4 del citato decreto;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 giugno 2014 n. 486, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14, comma 2-quater, della legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 325, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14 comma 2-quater della legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 giugno 2016 n. 495, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14 comma 2-quater della legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n.259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19;
- CONSIDERATA la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045/15/EMPL ("Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall'Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche");
- VISTA la Legge 25 febbraio 2016 n.21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, e' prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
- CONSIDERATA la necessità di fissare anche per l'a.s. 2017/2018 un termine congruo in relazione sia alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico;

DECRETA

Art. 1

Scioglimento della riserva

1. E' fissato al 8 luglio 2017 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2017/18.



A tal fine, i docenti interessati dovranno compilare il modello 2 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4.

Art. 2

Inserimento titoli di riserva dei posti

1. E' fissato al 8 luglio 2017 il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 e al Decreto Legge n. 10 gennaio 2006 n. 4, convertito in Legge 9 marzo 2006 n. 80, art. 6 comma 3bis.

A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 3, secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4.

2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda

Art. 3

Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati

1. E' fissato al 8 luglio 2017 il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno. Entro lo stesso termine possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all'insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati ai fini dell'inclusione nei relativi elenchi. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 4 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e di rideterminazione del punteggio per i docenti di cui all'art. 6 (mod. 2), di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge n. 68/99 (mod. 3), o di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati (mod. 4), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate a decorrere dal 20 giugno 2017 sino al 8 luglio 2017, esclusivamente con modalità web in conformità al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, con le medesime modalità già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o di scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9, comma 3, del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia.

2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso del titolo di abilitazione, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili o di specializzazione con metodi didattici differenziati, il diritto alla riserva dei posti, seguendo lo schema del modello medesimo.

3. Gli aspiranti interessati produrranno le domande tenuto conto, per la scuola secondaria di I e II grado, dell'avvenuta nuova codifica delle classi di concorso introdotte dal D.P.R. n. 19/2016.

Art. 5

Adeguamento alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19

1. In ragione di quanto previsto dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 e del D.M. n.259 del 9 maggio 2017 richiamati in premessa, gli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 della scuola secondaria di primo e secondo grado, ivi inclusi gli aspiranti che presenteranno domanda agli effetti del presente decreto, figureranno a decorrere dall'a.s. 2017/18 nelle graduatorie corrispondenti alla classe di concorso istituita con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 con i punteggi, nonché i titoli di preferenza e precedenza, posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento avvenuto per il triennio 2014-2017. Ciò per effetto di quanto previsto dalla Legge 25 febbraio 2016 n.21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 che ha disposto la proroga dell'aggiornamento delle citate graduatorie ad esaurimento all'a.s. 2018/2019, per il triennio successivo.

2. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e successive modifiche e integrazioni, tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento interessati saranno, analogamente, collocati nella graduatoria di confluenza con i punteggi, nonché i titoli di preferenza e precedenza, posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento avvenuto per il triennio 2014-2017 privilegiando:

- la graduatoria di fascia minore;
- a parità di fascia, la graduatoria con punteggio maggiore;
- a parità di fascia e punteggio, la graduatoria con l'anno di iscrizione minore.

Art. 6

Norme specifiche per i docenti che si sono abilitati in altri Stati membri dell'UE

1. Ai docenti già iscritti a pieno titolo in graduatoria, che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell'Unione Europea e formalmente riconosciuta con decreto di equipollenza dal M.I.U.R. ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, è rideterminato, previa domanda da presentarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art. 4, il punteggio già conseguito per il titolo di accesso, ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento. A tal fine, dal Decreto ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza, deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi di cui al richiamato punto A 4 della tabella di valutazione dei titoli.

2. Resta inteso che l'attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A4 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento (allegato 2) comporterà la decurtazione dell'eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria dei corsi abilitanti, così come previsto al punto B3 lett. c) della suddetta Tabella di valutazione dei titoli.

Art. 7

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante.



Il presente decreto è affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali ed inserito sul sito INTERNET del M.I.U.R. e sulla rete INTRANET.

IL MINISTRO

Valeria Fedeli
Valeria Fedeli